



**COMUNE DI  
MAGNANO IN  
RIVIERA PROVINCIA  
DI UDINE**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE DELLA  
CONSULTA GIOVANILE**

Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 24/10/2019  
Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 14/09/2021

### **Articolo 1 - Istituzioni e scopi**

1. E' istituita dal Comune di Magnano in Riviera la Consulta Giovanile per la promozione delle politiche giovanili in attuazione dei principi indicati dal Titolo V del vigente Statuto Comunale.
2. La Consulta è un organismo di rappresentanza della popolazione giovanile del paese nonché di partecipazione della stessa alla elaborazione delle politiche rivolte ai giovani nella comunità di Magnano in Riviera e nel comprensorio.

### **Articolo 2 - Composizione**

1. La Consulta dei Giovani è composta da:
  - Assessore o Consigliere Comunale delegato alle politiche giovanili e da due Consiglieri Comunali. Al posto dei due consiglieri, qualora lo decidessero, possono delegare anche delle persone esterne.
  - Da almeno 4 giovani residenti nel Comune di Magnano in Riviera, di età compresa tra i 14 e i 24 anni eletti dai residenti del Comune di Magnano con pari età in apposita assemblea generale dei giovani del Comune. L'elezione tende alla massima rappresentatività delle fasce di età e dei generi.
2. La Consulta dei Giovani dura in carica 3 (tre) anni
3. I componenti rimangono in carica fino alla scadenza anche in caso di superamento del limite di età.
4. L'insediamento della Consulta verrà formalizzata attraverso una delibera in Consiglio Comunale.

### **Articolo 3 - Finalità ed obiettivi**

1. La Consulta ha l'obiettivo di promuovere la partecipazione ampia e diretta dei giovani cittadini alla vita amministrativa, civica e sociale di Magnano in Riviera, favorendo così lo sviluppo dell'intera Comunità. Essa opera inoltre per promuovere tra i giovani i valori della solidarietà e dell'accoglienza.

A tal fine la Consulta:

- a- Formula proposte ed esprime suggerimenti all'Amministrazione comunale ed elabora progetti in materia di gestione dei servizi culturali, ricreativi e sportivi a favore della popolazione;
- b- Promuove ed organizza riunioni ed assemblee con i giovani del Comune per trattare e discutere argomenti, proposte e progetti;
- c- Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili (anche informali), le associazioni e le istituzioni locali;

### **Articolo 4 - Convocazione**

1. La Consulta si riunisce per la prima volta su convocazione dell'Assessore o del Consigliere delegato alle politiche giovanili, il quale la presiede.
2. La consulta, successivamente alla prima convocazione, si riunisce su convocazione dell'Assessore o del Consigliere delegato alle politiche giovanili o del relativo Presidente.

### **Articolo 5 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto, tra i giovani facenti parte della Consulta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
2. Il Presidente:
  - a- Rappresenta la Consulta;
  - b- Convoca e presiede la Consulta.

### **Articolo 6 - Sede, personale di supporto e spese di gestione**

1. La Consulta dei Giovani si riunisce di norma presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale
2. Essa è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati e, per il proprio funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione con

l'Assessorato delle Politiche Giovanili e dei membri nominati da maggioranza e minoranze.

#### **Articolo 7 – Scioglimento della Consulta**

1. In presenza di gravi motivi contrastanti con il presente Regolamento il Consiglio Comunale può sciogliere la Consulta. Sarà cura della stessa Amministrazione Comunale indire nuove elezioni.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.